

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 N. 4/R. Concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua da n. 4 sorgenti in Comune di Massello ad uso potabile, chiesta dalla Società Smat S.p.A. (n. pratica 012127 – Cod. Utenza TO11934) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 138-3575 del 29.3.2019; pozzo Codice Univoco TO-P-01192.

"Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA;

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo della Marsaglia – C.F. 94505460017 - con sede legale in Comune di Cumiana, Strada Airasca n. 3, il subingresso e la contestuale concessione preferenziale, in forma precaria, per la derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo per complessivi ha 111.34.00 di terreno (uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.), estratta da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Cumiana, come identificato in premessa (nr. pr. **000075** - codice utenza **TO10058**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni 40 (*quaranta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di trasferire, ai sensi dell'art. 31, comma 6 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e s.m.i., l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti a carico del soggetto subentrante;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)